

Iscrizione N: MI05681
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 16/07/2013 registrata al numero di protocollo 53658/2013;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

1 - C ord - dal 01/03/2012 al 01/03/2017

4 - D ord - dal 11/02/2013 al 11/02/2018

5 - E ord - dal 14/02/2013 al 14/02/2018

dell'impresa

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.
Con Sede a: CINISELLO BALSAMO (MI)
Indirizzo: MODIGLIANI, 3/5
CAP: 20092
C. F.: 03145720961

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:

Targa: **DE489TH**
Tipo: AUTOCARRO
Targa: da DH489TH a DE489TH
Numero di telaio: da a WJME2NP0004315222



NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.
Numero Iscrizione MI05681
Provvedimento di Modifica

Prot. n.54092/2013 del 22/07/2013



4p

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 16010/2012 del 01/03/2012 che si intendono qui integralmente riportate.

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 4715/2013 del 11/02/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 5109/2013 del 14/02/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)


Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 22/07/2013

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -



Il Presidente
- Massimo Ferlini -



Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Sezione Regionale Lombardia



6P